

STATUTO

"Associazione per il Festival della Sociologia"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. Per iniziativa del Comune di Narni e del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione dell'Università di Perugia (Promotori) si è costituita l'Associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata "Associazione per il Festival della Sociologia".
2. L'Associazione ha sede legale in Narni, piazza Galeotto Marzio n. 9, presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, Palazzo Sacripanti.
3. Il trasferimento di sede in altra via dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata, e può essere sciolta, in qualsiasi momento, dall'Assemblea Straordinaria ai sensi e nei modi di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Art. 3 - SCOPO

1. L'Associazione si propone di promuovere iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento su temi sociologici, manifestazioni artistiche e di promozione della salute e degli stili di vita che coniughino qualità scientifica e divulgazione di qualità, anche a pubblici ampi e non specializzati, nonché di promuovere e gestire, di norma a cadenza annuale, la manifestazione denominata "Festival della Sociologia".
2. Può inoltre farsi promotore di analoghe manifestazioni anche in ambito nazionale ed europeo.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua gestione non è finalizzata al conseguimento di utili.

Art. 4 - ASSOCIATI

- Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari. Gli associati ordinari possono a loro volta essere "Sostenitori", "Senior", "Junior" e "Amici del Festival".
2. Gli associati fondatori sono costituiti da: Università degli Studi di Perugia-Dipartimento Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione-Polo Scientifico Didattico di Terni-CRISU, Comune di Narni, Associazione Italiana di Sociologia, Istituto di studi politici "S. PIO V", Legacoop Umbria. Gli associati fondatori hanno l'obbligo del versamento della quota di adesione pari all'importo minimo di 500 euro nonché dell'eventuale quota annua deliberata dall'assemblea e il diritto di partecipazione alla programmazione e alla gestione delle attività dell'Associazione.
  2. Possono essere ammessi nuovi associati fondatori con il voto favorevole della maggioranza degli associati fondatori, nonché con il versamento della quota di adesione pari

all'importo minimo di 500,00 euro.

3. Possono essere ammessi come associati tutti i soggetti che, nell'ambito delle proprie attività statuarie, perseguano finalità compatibili con gli scopi dell'Associazione e tutti i soggetti le cui attività siano funzionali al raggiungimento delle finalità associative.

4. È assicurata parità di voto agli associati, salvo quanto previsto al successivo articolo 15 in relazione alla nomina del Consiglio Direttivo, poiché ad ogni associato è attribuito in assemblea un solo voto.

5. Tutti gli Associati contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione.

#### ART. 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Per essere ammessi all'Associazione, in qualità di associati ordinari, gli interessati debbono presentare domanda scritta all'Assemblea: quest'ultima decide inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione. La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, munito dei poteri necessari, deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle norme del presente statuto. L'ammissione decorre dalla data della relativa delibera dell'Assemblea.

2. L'Assemblea delibera, inoltre, sulla partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione da parte di singoli soggetti. La medesima delibera, altresì, sull'eventuale versamento, da parte di detti soggetti, di un contributo compreso tra 10 e 50 euro, dal quale non deriva alcun diritto di voto all'interno dell'Associazione.

#### Art. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito come segue:

- a) dalle quote iniziali degli associati fondatori e dai successivi contributi - di ammissione anche attraverso raccolta di crowd funding;
- b) dagli eventuali avanzi di bilancio;
- c) da eredità, lasciti, donazioni o elargizioni;
- d) dai contributi versati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati;
- e) dai beni acquistati con i contributi degli associati;
- f) devoluzione del cinque per mille.

#### Art. 7 - CONTRIBUTI

1. I contributi dovuti all'Associazione da parte degli associati sono i seguenti:

- a) contributo riferito alla sottoscrizione iniziale versato dagli associati fondatori, secondo le tipologie di apporto, le modalità e la misura stabilite al momento della costituzione;
- b) contributo riferito alla sottoscrizione versato dagli associati ordinari, stabilito nella misura di euro 500 (cinquecento).

Tale contributo può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 50% (cinquanta per cento). Adeguamenti in misura superiore potranno essere deliberati dall'Assemblea;

c) contributo annuale per la realizzazione delle attività dell'associazione. Questo contributo sarà proposto dal Consiglio Direttivo nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'associazione, e sarà approvato dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione di ciascun anno.

2. L'Assemblea potrà altresì deliberare contributi straordinari, qualora il fondo dell'Associazione divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.

#### Art. 8 - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Ciascun associato può essere escluso dall'Associazione:

- per grave ed inequivocabile comportamento in contrasto con gli scopi e l'attività dell'Associazione;
- per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Ciascun associato viene inoltre escluso dall'Associazione per essersi reso moroso, senza giustificato motivo, decorsi almeno quindici giorni dal formale atto di diffida al pagamento, rispetto al versamento dei contributi.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Oltre che nel caso di esclusione, i soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza o morte, se persone fisiche; per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione, se società con o senza personalità giuridica, enti od associazioni, anche non riconosciuti.

#### Art. 10 - RECESSO E DECADENZA

1. Ogni associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata PEC. Il recesso diventa operativo nell'anno successivo a quello di invio. In ogni caso il recesso non può avvenire prima di un anno dalla data di costituzione dell'Associazione o dalla data di ammissione dell'associato ordinario.

2. La decadenza dell'associato ha luogo in caso di fallimento dell'associato.

3. Per le associazioni e gli enti senza fini di lucro, la decadenza ha luogo in qualsiasi caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o dell'oggetto sociale tale per cui vengano meno i requisiti per l'ammissione all'Associazione.

4. L'associato decade anche in caso di condanna per reato grave, pronunciata con sentenza passata in giudicato.

5. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 11 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- il Direttore scientifico;
- l' Assemblea;
- il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore del Comitato Scientifico;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Unico.

#### Art. 12 - ASSEMBLEA

1. L' Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se non presenti o dissenzienti.

2. L' Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

3. L' Assemblea ordinaria:

- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che, in ogni caso, non può eccedere il numero complessivo degli associati fondatori e ordinari;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati ai sensi dell'articolo 15 e il suo Presidente;
- approva in ogni anno in corso il bilancio di previsione annuale entro il 31 maggio ed il bilancio consuntivo, che devono essere accompagnati dalla relazione del revisore, ove nominato;
- Nomina il Revisore unico e ne determina il compenso;
- Approva le linee di indirizzo della gestione dell'Associazione;
- Delibera in merito all'ammissione degli associati e alla partecipazione di singoli soggetti alle attività organizzate dall'Associazione;
- Determina i contributi di cui al precedente art. 7;
- Approva l'eventuale regolamento interno;
- Delibera, inoltre, su tutti gli altri oggetti attenenti alla gestione associativa o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Nomina il Presidente dell'Assemblea tra gli associati fondatori;
- Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Direttore Scientifico dell'Associazione;
- Nomina il Comitato Scientifico.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno in una delle sedi scelte dagli associati.

5. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno 1/5 (un quinto) degli associati ovvero il Consiglio Direttivo.

6. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo o su

richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, per i casi di deliberazioni relative a:

- Modifiche dello Statuto;
- Scioglimento anticipato dell'Associazione.

7. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio in forma pubblica.

8. Le assemblee sono convocate mediante invito scritto, da inviare agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione, con posta elettronica, che ne garantisca la recezione almeno 8 (otto) giorni prima.

9. Qualora, in relazione all'oggetto della delibera, sia necessaria l'assunzione di delibere autorizzative da parte dei componenti organi degli associati, l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 45 (quarantacinque) giorni prima e deve essere messa a disposizione degli associati la documentazione a supporto della delibera.

10. Il Presidente può, altresì, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra gli associati l'avviso di convocazione delle assemblee.

11. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora rispettivamente stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione del luogo dove si terrà la riunione.

12. La seconda convocazione può essere fissata anche il giorno seguente alla prima convocazione.

13. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

14. In caso di assenza del Presidente, l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente.

#### Art. 13 - QUORUM DELIBERATIVI

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza degli associati fondatori e la maggioranza degli associati ordinari;
- b) In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza degli associati fondatori.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera in prima convocazione con la maggioranza degli associati fondatori e la maggioranza degli associati ordinari presenti.

2. In seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza degli associati fondatori.

3. In deroga ai quorum sopradescritti, per quanto riguarda l'approvazione dei contributi ai sensi dell'art.7 del presente statuto, per la validità dell'assemblea è richiesta:

- c) In prima convocazione, la presenza di tutti gli associati fondatori e la maggioranza degli associati ordinari;
- d) In seconda convocazione, la presenza di tutti gli

associati fondatori.

4. L'assemblea delibera in prima convocazione con l'unanimità degli associati fondatori e la maggioranza assoluta degli associati ordinari presenti.

5. In seconda convocazione l'assemblea delibera con l'unanimità degli associati fondatori.

6. Hanno diritto al voto nelle assemblee, oltre agli associati fondatori, gli associati ammessi ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente statuto, che non risultino morosi nei versamenti delle quote dovute all'Associazione.

7. Ogni associato ha diritto ad un voto.

8. L'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta.

9. Qualora l'associato sia persona giuridica, è rappresentato in assemblea da persona munita di poteri di rappresentanza, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta.

10. Ciascun componente non può rappresentare più di due associati.

11. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

12. All'assemblea partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo e, su invito, gli altri componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore Scientifico.

#### Art. 14 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni dell'assemblea.

2. Il Presidente nomina il Vicepresidente che, in caso di sua assenza o di impedimento, lo sostituisce.

3. La carica del Presidente dell'Assemblea è gratuita.

#### Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea degli associati e nominati dall'Assemblea stessa tra i candidati designati dagli associati fondatori e dagli associati ordinari.

2. Ogni associato fondatore ha diritto di designare un candidato al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati ordinari possono designare un candidato al Consiglio Direttivo qualora versino, anche cumulativamente, un contributo annuale di almeno euro 2.000 (duemila).

4. I consiglieri durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5. Il consigliere decade in caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento delle funzioni o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. In tal caso l'assemblea provvede alla sua sostituzione nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta decadenza, previa nuova designazione presentata da chi aveva presentato la

candidatura del membro decaduto.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del presidente del Consiglio o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute, nell'ordine dal Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica: le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

9. Le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto dell'Associazione e delle direttive programmatiche ove emanate dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, in particolare, deve:

- approvare la proposta di bilancio di previsione annuale e la proposta di conto consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;

- proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi di cui all'art. 7;

- provvedere a dare un termine perentorio agli associati inadempienti e adottare i provvedimenti di esclusione di cui al precedente art. 8;

- proporre all'Assemblea la nomina del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare un Responsabile Amministrativo o istituire uffici di supporto per la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può conferire la rappresentanza dell'Associazione ad alcuni membri relativamente a compiti specifici.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli associati.

6. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, nei limiti di legge e del presente statuto, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio, rappresenta in giudizio l'Associazione.

2. La firma sociale spetta al presidente.

3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto gli altri membri del Consiglio Direttivo.
4. La carica del Presidente del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### Art. 18 - DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Il Direttore Scientifico dell'Associazione elabora, progetta e realizza le attività dell'Associazione in attuazione delle direttive programmatiche dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; elabora la proposta di bilancio di previsione annuale e la proposta di conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo. Propone la nomina dei componenti del Comitato Scientifico. Svolge inoltre un ruolo di raccordo fra il Comitato Scientifico, cui partecipa, e gli Organi dell'Associazione.
3. L'incarico è di durata triennale ed è eventualmente rinnovabile.

#### Art. 19 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico, che può avere carattere internazionale, elabora annualmente un documento programmatico da proporre all'Assemblea per fissare gli indirizzi di attività dell'Associazione. Può inoltre proporre al Consiglio Direttivo soluzioni ed interventi di carattere culturale utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Comitato compete la supervisione scientifica dei progetti che il Direttore Scientifico propone.
2. Il comitato scientifico è composto da un minimo di 3(tre) membri ad un massimo di 20 (venti).
3. L'incarico è di durata triennale ed è eventualmente rinnovabile.

#### Art. 20 - REVISORE UNICO

1. Ove nominato dall'Assemblea, il Revisore verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione. In particolare esamina le proposte di bilancio e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.
2. Il Revisore Unico dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

#### Art. 21 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere approvato e pubblicato, nelle forme e nei limiti di legge. L'eventuale avanzo di bilancio sarà accantonato a riserva.
2. È esclusa qualsiasi ripartizione di residui attivi a favore degli associati.

#### Art. 22 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, che nomina uno o più



liquidatori da scegliersi tra professionisti iscritti negli albi professionali e definendone i relativi poteri. I liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione. Le relative spese, comprese quelle per i liquidatori e per la chiusura, saranno a carico del fondo comune dell'Associazione.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle applicabili norme di legge.

F.to Maria Caterina Federici

" Anna Maria Duranti Notaio Coadiutore